

Agevolazioni estate - autunno 2022

a cura di Maria Chiara Ronzani
Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Webinar 16/11/2022

Materiale riservato ai partecipanti – riproduzione vietata

1

SOMMARIO

AGEVOLAZIONI

- Credito imposta energia e gas al III° trimestre 2022 (aiuti-bis)
- Credito imposta energia e gas ad ottobre e novembre (aiuti-ter)
- Credito imposta autotrasportatori Ad blue
- Credito imposta investimenti beni strumentali

2

Credito d'imposta energia elettrica e gas

Terzo trimestre 2022
Ottobre/Novembre 2022

Chiarimenti:

- Circolare Ade 13/E/2022 - energia elettrica
- Circolare Ade 20/E/2022 - gas
- Circolare Ade 25/E/2022
- Risposta 512/2022

3

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia elettrica
Imprese energivore /non energivore

4

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - DEFINIZIONE IMPRESE ENERGIVORE* / NON ENERGIVORE**

IMPRESE ENERGIVORE => con consumo di energia elettrica maggiore di 1 gW/h all'anno

1. **Requisiti di cui art. 3 ex Decreto 21.12.2017** – imprese:
 - a) operanti in settori dell' **Allegato 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e dell' **Allegato 5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida;
 - b) non rientranti fra quelle di cui al punto precedente, ma iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2. **Iscrizione nell'elenco (CSEA) 2022**

IMPRESE NON ENERGIVORE

1. **Diverse da quelle energivore** ex Decreto 21.12.2017
2. **Dotate di contatori** di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a:
 - $\geq 16,5$ kW per il 2° e 3° trimestre 2022
 - $\geq 4,5$ kW per i mesi **Ottobre – Novembre 2022**

AMMESSE ANCHE LE IMPRESE NON ANCORA COSTITUITE ALLA DATA 1/10/2019* e 1/1/2019**

SONO ESCLUSE DAL BENEFICIO LE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

5

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - COSTI AGEVOLABILI

PRESUPPOSTO - per periodo considerato – **basato sui CONSUMI EFFETTIVI**

- sostenimento della spesa **della componente energia** acquistata ed utilizzata **1° Trim 2022** – solo energivore
- sostenimento della spesa **della componente energia** acquistata/prodotta* ed utilizzata **2° 3° Trim 2022**
- sostenimento della spesa **della componente energia** acquistata/prodotta* ed utilizzata **Ott/Nov 2022**

* **Componente energia prodotta e autoconsumata - solo per le imprese energivore**

Secondo le regole fiscali della competenza fiscale (ex art. 109 co. 1 e 2 del TUIR) = energia «consegnata»

Ad esclusione:

- ✓ Dei consumi stimati fatturati in acconto – attenzione ai conguagli
- ✓ Dei consumi effettivi fatturati successivamente al 31/12/2022 - Cir. Ade 25/E/2022

TIPOLOGIA DI COSTI AGEVOLABILI → **MACROCATEGORIA** voce «spesa per la materia energia» in fattura:

- **Costi per l'energia** incluse le perdite di sistema, **al netto dei sussidi**;
- **Dispacciamento** inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- **Commercializzazione**

Sono esclusi:

- **spese di trasporto** e coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica
- **imposte** inerenti alla componente energia
- **ogni altro costo** accessorio diretto / indiretto **diverso dalla componente energetica**

Calcoli cumulativi in presenza di più **POD** per impresa di cui almeno 1 con i requisiti richiesti (≥ 16 kW ora $\geq 4,5$ kW)

6

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - REQUISITO 1/2
INCREMENTO COSTO ENERGIA

COSTO MEDIO DELL'ENERGIA PER KWH

incremento superiore al 30% del periodo storico di riferimento

Periodo agevolato e rapporto con i costi storici dell'energia

1° trimestre 2022 => costo medio x Kwh del **4° trim 2021** > 30% di quello del **4° trim. 2019**
Solo per imprese energivore

2° trimestre 2022 => costo medio x Kwh del **1° trim 2022** > 30% di quello del **1° trim. 2019**

3° trimestre 2022 => costo medio x Kwh del **2° trim 2022** > 30% di quello del **2° trim. 2019**

Ottobre/Novembre 22 => costo medio x Kwh del **3° trim2022** > 30% di quello del **3° trim. 2019**

per tutte imprese e solo per le energivore sono da includere i costi dell'energia autoprodotta/autoconsumata

PRECISAZIONI

- Il costo medio va determinato al netto delle imposte e degli eventuali sussidi (fiscali e non) rientranti nella componente energia.
- Il credito sui consumi dell'energia autoprodotta è determinato sulla base del prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica relativa al medesimo periodo agevolato.
- L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica nel medesimo trimestre/periodo agevolato (cfr. CADE 13/E/2022 § 2.1).

7

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - REQUISITO 2/2
INCREMENTO COSTO ENERGIA

COSTO MEDIO DELL'ENERGIA PER KWH

incremento superiore al 30% del periodo di riferimento

IMPRESE NON ANCORA COSTITUITE AL 1/10/2019 ENERGIVORE – AL 1/1/2019 NON ENERGIVORE
 - mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento –
 Si considera come **parametro iniziale di riferimento**:

- **Imprese energivore** l'importo di **59,91 euro/MWh** (pari a **0,05991 kWh**) dato dalla somma
 [valore medio PUN (Prezzo Unico Nazionale) + valore di riferimento PD (Prezzo di Dispacciamento)]
- **Imprese non energivore** l'importo di **69,26 euro/MWh** (pari a **0,06926 kWh**)

CONFERIMENTO D'AZIENDA Risposta Ade 512 del 14/10/2022

Caso di conferimento d'azienda (1/7/2019) in società precostituita (1/1/2019)

Chiarimento dell'Agenzia indica che l'avente causa (la conferitaria):

- è titolata ad accedere al credito d'imposta per i consumi energetici 2022 (fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dalla norma) per l'impianto che, nella 1^ parte del 2019 era in capo alla conferente (dante causa)
- per verifica del requisito incrementale - non può utilizzare i dati storici dei consumi relativi al POD sostenuti dalla conferente per il periodo ante conferimento
- utilizzi quale parametro iniziale il criterio previsto per le imprese non ancora costituite**

8

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - MISURA DEL CREDITO

La misura di credito d'imposta per l'energia elettrica varia in funzione dei Trimestri 2022 – mesi Ottobre/Novembre 2022

Beneficio = % del credito x Costo per la materia energia sostenuto e consumato

| IMPRESE BENEFICIARIE | COSTI AGEVOLATI | ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | 1 trimestre 2022 | 2 trimestre 2022 | 3 trimestre 2022 | ottobre e novembre 2022 |
| Imprese energivore | Spese sostenute per componente energia elettrica | 20% | 25% | | 40% |
| Imprese non energivore | Spese sostenute per componente energia elettrica | --- | 15% | | 30% |

9

Credito d'imposta energia elettrica

Credito d'imposta energia - ESEMPIO CALCOLO 1/2

DATI FATTURA DI CORTESIA – IMPRESA NON ENERGIVORA

SINTESI IMPORTI FATTURATI

| | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Spesa per la materia energia | 10.778,54 € |
| Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri di sistema | 568,75 € |
| Imposte | 459,58 € |

RIEPILOGO IVA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Totale Imponibile | 11.806,87 € |
| IVA 22% su imponibile € 11.806,87 | 2.597,51 € |
| Totale fattura | 14.404,38 € |
| Totale da pagare | 14.404,38 € |

ELEMENTI DI DETTAGLIO

| Spesa per la materia energia | | Periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------|
| Descrizione | U.M. | Quantità | Imponibile Unitario € | Imponibile Tot € | IVA % |
| Quota Energia | | | | | |
| Materia prima energia F0 | kWh | 36.766 | 0,25211989 | 9.269,44 | 22,00 |
| Perdite Rete F0 | kWh | 3.750 | 0,25211989 | 945,45 | 22,00 |
| Costi funzionamento Tema | kWh | 40.516 | 0,00041400 | 16,77 | 22,00 |
| Costi interrompibilità | kWh | 40.516 | 0,00114900 | 46,55 | 22,00 |
| Costi modulazione edica | kWh | 40.516 | 0,00020900 | 8,47 | 22,00 |
| Costi MSD | kWh | 40.516 | 0,00830300 | 336,40 | 22,00 |
| Costi unità essenziali | kWh | 40.516 | 0,00253200 | 102,59 | 22,00 |
| Corrispettivo unitario a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità del sistema elettrico_capacity market | kWh | 40.516 | 0,00130491 | 52,87 | 22,00 |
| TOTALE €: | | | | 10.778,54 | |

CONSUMI FATTURATI
 Periodo Tipo Consumo Energia Attiva (kWh) F1/P F2 F3/OP F0 01/04/2022 - 30/04/2022 **Effettivo 36.766 (kWh)**

10

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

| Credito d'imposta energia elettrica | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------|
| Credito d'imposta energia - ESEMPIO DI CALCOLO 2/2 | | | | | | | | |
| ESEMPIO DI CALCOLO CREDITO ENERGIA – IMPRESA NON ENERGIVORA | | | | | | | | |
| NON ENERGIVORA SRL | Consumo kWh | IMPORTI ADDEBITATI IN FATTURA, € | | | COSTO MEDIO, €/kWh | | | |
| | | Materia prima | Imponibile | Imponibile dedotte accise | Materia prima | Imponibile | Imponibile dedotte accise | |
| 1 TRIMESTRE 2019 | 201901 | 51.550 | 4.873,05 | 9.148,66 | 8.504,28 | 0,0945 | 0,1775 | 0,1650 |
| | 201902 | 45.069 | 3.748,12 | 7.488,88 | 6.925,52 | 0,0832 | 0,1662 | 0,1537 |
| | 201903 | 42.338 | 3.306,44 | 6.894,15 | 6.364,92 | 0,0781 | 0,1628 | 0,1503 |
| | Totale | 138.957 | 11.927,61 | 23.531,69 | 21.794,72 | 0,0858 | 0,1693 | 0,1568 |
| 1 TRIMESTRE 2022 | 202201 | 51.263 | 14.140,40 | 15.501,50 | 14.860,71 | 0,2758 | 0,3024 | 0,2899 |
| | 202202 | 39.927 | 10.600,84 | 11.685,44 | 11.186,35 | 0,2655 | 0,2927 | 0,2802 |
| | 202203 | 48.454 | 17.522,93 | 18.825,90 | 18.220,22 | 0,3616 | 0,3885 | 0,3760 |
| | Totale | 139.644 | 42.264,17 | 46.012,84 | 44.267,28 | 0,3027 | 0,3295 | 0,3170 |
| Variazione % | 0,49% | 254% | 96% | 103% | 253% | 95% | 102% | |
| 2 TRIMESTRE 2022 | 202204 | 36.766 | 10.778,54 | 11.806,87 | 11.347,29 | 0,2932 | 0,3211 | 0,3086 |
| | 202205 | 42.699 | 11.620,88 | 12.787,47 | 12.253,73 | 0,2722 | 0,2995 | 0,2870 |
| | 202206 | 46.581 | 15.372,34 | 16.655,40 | 16.073,14 | 0,3300 | 0,3576 | 0,3451 |
| | Totale | 126.046 | 37.771,76 | 41.249,74 | 39.674,16 | 0,2997 | 0,3273 | 0,3148 |
| BENEFICIO SPETTANTE | | | | 15% | 5.665,76 | euro | pari a 0,0449 €/kWh | |

Media 1°T2022 supera il 30% media 1°T2019

11

| Credito d'imposta gas | |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Credito d'imposta gas Imprese gasivore / non gasivore</p> | |

12

Credito d'imposta gas

Credito d'imposta gas naturale - DEFINIZIONE IMPRESE GASIVORE* / NON GASIVORE**

IMPRESE GASIVORE => a forte consumo di gas naturale maggiore di 1 gWh/anno

1. **Requisiti di cui Decreto MiTE n. 541 21.12.2021 – imprese operanti in settori dell' Allegato 1 -**
«Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del presente decreto, le imprese che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Smc/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc) (...)».
1. **Nel primo trimestre 2022 hanno consumato gas naturale - per usi energetici - non inferiore al 25% del volume di gas naturale** ex art. 3 co.1 Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
– Consumi gas non inferiori a (94.582 Smc/anno x 25%) = 23.645,5 Smc / trimestre -

IMPRESE NON GASIVORE

Tutte altre imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 DL 17/2022

AMMESSE ANCHE LE IMPRESE NON ANCORA COSTITUITE ALLA DATA 1/10/2019* e 1/1/2019**

13

Credito d'imposta gas

Credito d'imposta gas naturale - COSTI AGEVOLABILI

PRESUPPOSTO - per periodo considerato – basato sui CONSUMI EFFETTIVI

- sostenimento della spesa della componente gas acquistata ed utilizzata 1° Trim 2022 – solo gasivore
- sostenimento della spesa della componente gas acquistata ed utilizzata 1° 2° 3° Trim 2022
- sostenimento della spesa della componente gas acquistata ed utilizzata Ottobre/Novembre 2022

NB. Deve trattarsi di gas consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici", rientra anche il gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico".

Secondo le regole fiscali della competenza fiscale (ex art. 109 co. 1 e 2 del TUIR)

Esclusione dei consumi stimati fatturati in acconto

Attenzione alle fatture di conguaglio per rettifiche dei dati effettivi risultati errati (CAde 20E/2022)

TIPOLOGIA DI COSTI AGEVOLABILI → MACROCATEGORIA voce «spesa per la materia gas naturale» in fattura:

- **Costi per il gas (costo della commodity)** incluso il gas utilizzato come carburante per motori costituendo questo un "uso energetico"

Sono esclusi:

- spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete)
- imposte inerenti alla componente gas
- ogni altro costo accessorio diretto / indiretto diverso dalla componente gas

Calcoli cumulativi in presenza di più POR per impresa

14

Credito d'imposta gas

Credito d'imposta gas naturale - REQUISITO INCREMENTO COSTO DEL GAS

PREZZO MEDIO DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE DEL MI-GAS/GME

↑

incremento superiore al 30% del periodo storico di riferimento

Periodo agevolato e rapporto con i prezzi storici del gas del settore

1° trimestre 2022 => prezzo medio MI-GAS del **4° trim 2021** > 30% di quello del **4° trim. 2019**
Solo per imprese gasivore

2° trimestre 2022 => prezzo medio MI-GAS del **1° trim 2022** > 30% di quello del **1° trim.2019**

3° trimestre 2022 => prezzo medio MI-GAS del **2° trim 2022** > 30% di quello del **2° trim.2019**

Ottobre/Novembre22=> prezzo medio MI-GAS del **3° trim2022** > 30% di quello del **3° trim2019**
per tutte imprese gasivore e non gasivore

IMPRESSE NON ANCORA COSTITUITE AL 1/10/2019 GASIVORE – AL 1/1/2019 NON GASIVORE
- mancanza di dati del parametro iniziale di riferimento -

La condizione relativa all'aumento della spesa - laddove tale requisito sussista - va verificata con riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx> > mercati gas statistiche- m-gas-mi-gas.

La norma richiede una comparazione tra i prezzi medi del settore e non sui costi sostenuti dalla singola impresa.

15

Credito d'imposta gas

Credito d'imposta gas naturale - MISURA DEL CREDITO

La misura di credito d'imposta per il gas varia in funzione dei Trimestri – mesi Ottobre/Novembre 2022

Beneficio = % del credito x Costo per la materia energia sostenuto e consumato

| IMPRESSE BENEFICIARIE | COSTI AGEVOLATI | ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | 1 trimestre 2022 | 2 trimestre 2022 | 3 trimestre 2022 | ottobre e novembre 2022 |
| Imprese gasivore | Spese sostenute per componente gas naturale | 10% | 25% | | 40% |
| Imprese non gasivore | Spese sostenute per componente gas naturale | --- | | | 30% |

16

Credito d'imposta gas

Credito d'imposta gas naturale - ESEMPIO DI CALCOLO

ESEMPIO DI CALCOLO CREDITO GAS – IMPRESA NON GASIVORA

COMPARAZIONE TRA I PREZZI MEDI DEL SETTORE

| Esti Mercato Infragiornaliero MI-GAS - www.mercatoelettrico.org | Periodo | Prezzo medio €/MWh | Variazione % |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| | 01 - 2019 | 24,225 | 20,93 |
| 02 - 2019 | 20,437 | | |
| 03 - 2019 | 18,128 | | |
| 01 - 2022 | 86,706 | 98,753 | |
| 02 - 2022 | 82,244 | | |
| 03 - 2022 | 127,309 | | |

**Media 1°T2022
supera il
30% media
1°T2019**

Media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME)

| DATI FATTURA | CONSUMO, Smc | | | IMPORTI ADEDEBITATI IN FATTURA, € | | | | | COSTO MEDIO, €/Smc | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Totale | Uso termoelett. | PCS, kj/Smc | Materia prima | Trasporto | Accise | Imponibile | Imponibile dedotte accise | Materia prima | Imponibile | Imponibile dedotte accise | |
| 2° TRIMESTRE 2022 | 202204 | 6.654 | | 38,669 | 7.712,57 | 893,66 | 0,00 | 8.606,23 | 8.606,23 | 1,1591 | 1,2934 | 1,2934 |
| | 202205 | 7.603 | | 38,669 | 7.918,85 | 1.011,20 | 0,00 | 8.930,05 | 8.930,05 | 1,0415 | 1,1745 | 1,1745 |
| | 202206 | 6.411 | | 38,669 | 7.609,42 | 863,57 | 0,00 | 8.472,99 | 8.472,99 | 1,1869 | 1,3216 | 1,3216 |
| | Totale | 20.668 | 0 | 38,669 | 23.240,84 | 2.768,43 | 0,00 | 26.009,27 | 26.009,27 | 1,1245 | 1,2584 | 1,2584 |
| BENEFICIO SPETTANTE | | | | 25% | 5.810,21 | euro | pari a 0,2811 €/kWh | calcolato sul valore di | 22.898,68 euro | | | |

17

Credito d'imposta energia elettrica e gas

Credito d'imposta energia elettrica / gas naturale

Disposizioni comuni

- Utilizzo/fruizione
- Elementi caratteristici
- Adempimenti e obblighi

18

Credito d'imposta energia elettrica e gas

FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA/GAS

per tutte le imprese beneficiarie

Compensazione con mod. F24

Cessione del credito a terzi

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CREDITI ENERGIA/GAS
relativi
al 3° TRIMESTRE / ai mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE 2022

entro il 16 FEBBRAIO 2023

“a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito **non ancora fruito**”,
 devono inviare all'AdE
 “un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 “

Il modello sarà definito con prossimo provvedimento ADE

19

Credito d'imposta energia elettrica e gas

FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA/GAS

Crediti d'imposta energia/gas per tutte le imprese beneficiarie

COMPENSAZIONI F24

DECORRENZA DELLA FRUIZIONE

- dal momento di maturazione del credito
- possibile utilizzo antecedente alla chiusura del trimestre/periodo di riferimento ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivi/oggettivi/documentali

TERMINE DI UTILIZZO

- Entro il **31/12/2022** per i crediti d'imposta del **1° e 2° TRIMESTRE 2022**
- Entro il **31/3/2023** per i crediti d'imposta del **3° TRIMESTRE / OTTOBRE-NOVEMBRE 2022**

Attenzione alle date -> ai fini della decadenza dell'agevolazione

- Per importi > ai € 5.000 non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né il visto di conformità
- Inapplicabilità dei limiti generali alle compensazioni
- **Con modello F24 con apposito codice tributo per periodo agevolato – Anno di riferimento 2022 -**

20

| Credito d'imposta energia elettrica e gas | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA/GAS | | |
| Crediti d'imposta energia per tutte le imprese beneficiarie | | |
| TABELLA - CODICE TRUBUTO PER LA COMPENSAZIONE IN F24 | | |
| Codice tributo | Descrizione credito d'imposta | Norma Risoluzione |
| 6960 | Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) | Art. 15 DL 4/2022 Ris. n. 13/E/2022 |
| 6961 | Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) | Art. 4 DL 17 /2022 Ris. n. 18/E/2022 |
| 6968 | Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) | Art. 6 co.1 DL 115/22 Ris. n. 49 /E/2022 |
| 6983 | Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) | Art. 1 co.1 DL 144/22 Ris. 54/E/2022 |
| 6963 | Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) | Art. 3 DL 21/2022 Ris. n. 18/E/2022 |
| 6970 | Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) | Art. 6 co.3 DL 115/22 Ris. n. 49 /E/2022 |
| 6985 | Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) | Art. 1 co.3 DL 144/22 Ris. n. 54/E/2022 |

21

| Credito d'imposta energia elettrica e gas | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA/GAS | | |
| Crediti d'imposta gas per tutte le imprese beneficiarie | | |
| TABELLA - CODICE TRUBUTO PER LA COMPENSAZIONE IN F24 | | |
| Codice tributo | Descrizione credito d'imposta | Norma Risoluzione |
| 6966 | Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) | Art. 15.1 DL 4/2022 Ris. n. 28/E/2022 |
| 6962 | Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | Art. 5 DL 17/2022 Ris. n. 18/E/2022 |
| 6969 | Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) | Art. 6 co.2 DL 115/22 Ris. n. 49 /E/2022 |
| 6984 | Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) | Art. 1 co.2 DL 144/22 Ris. n. 54/E/2022 |
| 6964 | Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | Art. 4 DL 21/2022 Ris. n. 18/E/2022 |
| 6971 | Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) | Art. 6 co.4 DL 115/22 Ris. n. 49 /E/2022 |
| 6986 | Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) | Art. 1 co.4 DL 144/22 Ris. n. 54/E/2022 |

22

Credito d'imposta energia elettrica e gas

FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA/GAS 3/3

Crediti d'imposta energia/gas per tutte le imprese beneficiarie

CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

CESSIONE DELL'INTERO CREDITO D'IMPOSTA

COMUNICAZIONE TELEMATICA



MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

TERMINI DI PRESENTAZIONE - 1° E 2° TRIMESTRE 2022

- Entro il 21/12/2022 con utilizzo in compensazione entro il 31/12/2022

TERMINI DI PRESENTAZIONE - 3° TRIMESTRE / OTTOBRE-NOVEMBRE 2022

- Entro il 22/03/2023 con utilizzo in compensazione entro il 31/03/2023

- Cessione dell'intero credito maturato nel periodo di riferimento - **non ammesse cessioni parziali**
- **Prima cessione a qualsiasi soggetto** - inclusi istituti di credito/intermediari finanziari
- Facoltà di ulteriori 2 cessioni esclusivamente a soggetti «qualificati» operanti nel settore bancario/finanziario/assicurativo
- **Richiesto il visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato che provvederà all'invio telematico
- Utilizzo del credito da parte del cessionario esclusivamente in compensazione con appositi codici tributo: Ris. 38/E/2022 – crediti primo semestre 22 // Ris. 59/E/2022 – crediti secondo semestre 2022

23

Credito d'imposta energia elettrica e gas

CARATTERISTICHE COMUNI DEI CREDITI ENERGIA/GAS

Per tutte le imprese beneficiarie

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

- ❖ Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP - **non comporti il superamento del costo sostenuto**
- ❖ Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d'imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative

INAPPLICABILITÀ DEL LIMITE «DE MINIMIS»

INAPPLICABILITÀ DEI LIMITI GENERALI ALLE COMPENSAZIONI

Non è soggetto ai limiti di:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti - ex art. 34 Legge n. 388/2000
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1 co. 53 Legge n. 244/2007

IRRILEVANZA FISCALE

- Non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP
- Non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile ex art. 61 TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109 TUIR

24

Credito d'imposta energia elettrica e gas

ADEMPIMENTI - OBBLIGHI

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE → SOLO PER IMPRESE NON ENERGIVORA/NON GASIVORE

L'impresa che - nel II° trimestre 2019 (per il credito del III° 2022) e nel III° trimestre 2019 (per il credito di ottobre e novembre 2022) - si riforniva dal medesimo fornitore dell'attuale periodo comparativo, lo stesso fornitore invia su richiesta – tramite PEC - il calcolo del parametro storico incrementale e dell'ammontare del credito spettante

(analogia previsione, per i crediti precedenti, è stata introdotta dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 50)

OBBLIGHI - DOCUMENTAZIONE «CERTIFICATIVA»

Documentazione probatoria dei requisiti soggettivi/oggettivi e del calcolo del credito spettante:

- Fatture FE di acquisto ricevute riferite all'energia/gas consumata/o del periodo con il dettaglio delle singole voci – ammesso utilizzo delle cd. fattura di cortesia - atteso che siano univocamente corrispondenti alle FE
- In caso di produzione/autoconsumo dell'energia elettrica – SOLO PER IMPRESE ENERGIVORE - fatture di acquisto del combustibile - misurazioni registrate dai relativi contatori – risultanze da contabilità industriale che consentano di attestare, tra l'altro, l'effettiva corrispondenza quantitativa parametrando il credito – in mancanza – al minore tra i due valori (cfr. CADE 13/E/2022 § 2.2)

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Importo del credito maturato nel 3° Trimestre e dei mesi Ottobre-Novembre 2022



INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 – QUADRO RU

25

Credito d'imposta energia elettrica e gas

BOZZA - Decreto Aiuti quater - approvato CM

ANTICIPAZIONE DELLE NOVITA'

- Estensione dei crediti d'imposta al mese di dicembre 2022 con le stesse misure %
- Allungamento dell'arco temporale di spettanza dei bonus già previsti per mesi ottobre e novembre 2022
- Utilizzo in F24 dei crediti maturati negli ultimi tre mesi del 2022 fino al 30 giugno 2023
- Entro il 16/03/2023 invio della Comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Si rimane in attesa del testo definitivo della norma e della sua pubblicazione nella G.U.

26

Autotrasporto merci Credito d'imposta per acquisto componente Ad blue

ART. 6 DL 17/2022

Decreto 446 25/10/2022

Decreto 460 27/10/2022

27

Credito d'imposta Ad blue – Autotrasporto merci

Credito d'imposta Ad Blue - Autotrasporto merci Ambito soggettivo

Imprese aventi sede legale/stabile organizzazione in Italia iscritte:

- al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.),
- e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
che

esercitano - **in via prevalente** - l'attività di logistica e di **autotrasporto di merci per conto di terzi**

con

mezzi di trasporto di categoria Euro V o superiore (Euro VI/D, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V)

28

Credito d'imposta Ad blue – Autotrasporto merci

Credito d'imposta Ad Blue - Entità e cumulabilità

Il beneficio è concesso:

- nella **misura del 15% della spesa sostenuta per l'anno 2022 per l'acquisto del componente Ad blue**, utilizzato dai veicoli di categoria euro 5 o superiore, **al netto dell'IVA, documentata da fatture**;
- nel limite massimo per impresa¹ di 500.000 euro compresi i contributi del credito d'imposta sul gasolio del 28% ex art. 3 DL 50/2022.

¹ Secondo la regola generale della definizione di impresa unica contenuta nella disciplina UE sugli aiuti di Stato UE.

Il beneficio è cumulabile

- **con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi;
- **a condizione** che tale cumulo - tenuto conto anche della non concorrenza delle imposte IRES/IRPEF/IRAP - **non porti al superamento del costo.**

29

Credito d'imposta Ad blue – Autotrasporto merci

Credito d'imposta Ad Blue - Caratteristiche

- **E' utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati dell'istanza, **unicamente tramite i canali telematici** dell'Agenzia delle entrate;
- **Non è soggetto ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- **Non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP** e del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa;
- E' riconosciuto **nel rispetto della normativa UE** in materia di aiuti di Stato.

Assegnazione del beneficio

in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze
e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

30

Credito d'imposta Ad blue – Autotrasporto merci

Credito d'imposta Ad Blue - Tempistica dell'istanza



ART. 1 DECRETO 460 DEL 27/10/2022

La **presentazione delle istanze** per richiedere il credito d'imposta avviene attraverso **una piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – previa registrazione.**

L'inserimento delle istanze decorre dalle ore 10:00 del 4 novembre.

La **piattaforma informatica** sarà fruibile fino alle ore 24:00 del 29 novembre 2022.

In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.

Siti di interesse:

MIMS => <https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-dd-4462022-credito-dimposta-maggiori-oneri-per-acquisto>

ADM => www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it

31

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

32

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

| Credito imposta investimenti | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BENI STRUMENTALI ORDINARI NUOVI | | | | | |
| di cui ai commi 1054 e 1055 della L. 178/2020 | | | | | |
| Investimenti | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 31.6.2022 31.12.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021) | Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022) | Beneficiari | Utilizzo | Adempimenti |
| Beni materiali non 4.0 | 10% per investimenti fino a 2 milioni € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054 | 6% per investimenti fino a 2 milioni € comma 1055 | Imprese Esercenti arti e professioni | Tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione | Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni |
| Beni immateriali non 4.0 | 10% per investimenti fino a 1 milione € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054 | 6% per investimenti fino a 1 milione € comma 1055 | | | |

Modifica post DL Milleproroghe

F24: cod. tributo 6935/anno entrata in funzione

33

| Credito imposta investimenti | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENI MATERIALI NUOVI 4.0 TABELLA A | | | |
| Dal 2023 al 2025 con riduzione % e plafond per singola annualità | | | |
| Beni materiali nuovi 4.0 Tabella A | | | |
| Importo investimento | Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis |
| Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% (*) |
| | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |

F24: cod. tributo 6936 (L. 178/2020) - codice tributo 6933 (L. 160/2019)
Fruizione in 3 quote annuali (dall'interconnessione)

34

| Credito imposta investimenti | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENI IMMATERIALI NUOVI 4.0 TABELLA B | | | | |
| Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B | | | | |
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 Modificata % art. 21 DL50/2022 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
| 20% | 20% 50% | 20% | 15% | 10% |
| limite massimo costi ammisibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammisibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammisibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammisibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammisibili € 1.000.000 |

F24: cod. tributo 6937 (L. 178/2020) - codice tributo 6934 (L. 160/2019)

35

| Credito imposta investimenti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>PRENOTAZIONE E FINESTRA LUNGA</h3> <p>L'agevolazione spetta per gli investimenti «prenotati» con le regole che governano il <i>bonus</i> alla data di prenotazione a condizione che entro il termine previsto dalla Legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il relativo ordine risulti accettato dal venditore; ✓ sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Nel costo dell'investimento si considerano anche gli «oneri accessori» (OIC 16 montaggio, trasporti ecc...).</p> <p>Che succede se non si versa il 20% anche su questi oneri?</p> <p>Possibile aumentare l'anticipo al fornitore principale?</p> |

36

Credito imposta investimenti

DATA DELL'INVESTIMENTO

REGOLE GENERALI SULLA COMPETENZA ART. 109 CO.1 E 2 TUIR

- nel caso di **acquisizione dei beni/compravendita**, rileva il **momento di consegna o spedizione** del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio);
- per i **beni in leasing**, rileva il **momento di consegna** del bene e **nel caso di clausola di prova**, diventa rilevante la dichiarazione di **esito positivo del collaudo** da parte del locatario;
- nel caso di investimento realizzato mediante **appalto**, rileva la **data di ultimazione** ovvero nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente **NB.: SAL definitivi liquidati nel periodo agevolato**;
- per i **leasing** relativi a beni realizzati **in appalto**, assumono rilievo i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- per i **beni in economia** rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato:
 - i costi se sostenuti per competenza limitatamente a ciascun periodo d'imposta;
 - per i servizi vale la data dell'ultimazione o, nell'eventualità, i SAL.

37

Credito imposta investimenti

INDIVIDUAZIONE DATA DELL'INVESTIMENTO

PER I BENI STRUMENTALI
«ORDINARI»
RILEVA
L'ENTRATA IN FUNZIONE
DEL BENE



INDICI SINTOMATICI DELL'UTILIZZO DEL BENE

- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessario per il suo funzionamento
- l'impiego di manodopera
- l'inserimento del bene nella catena produttiva
- le risultanze della contabilità
- quando comincia a produrre benefici economici

PER I BENI STRUMENTALI 4.0 RILEVA L'INTERCONNESSIONE

- ➔ Scambi di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- ➔ sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

38

Credito imposta investimenti

BENI 4.0 - UTILIZZO

- Per i beni 4.0 L **160/2019** il credito è fruibile in **5 quote annuali** (3 per quelli immateriali) di pari importo dall'anno successivo a quello in cui avviene l'**interconnessione** (co. 191)
- Per i beni 4.0 L. **178/2020** il credito è fruibile in **3 quote annuali di pari importo** dall'anno in cui avviene l'interconnessione (co.1059)

Interconnessione differita

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Utilizzo oltre terzo anno (circ. 9/E/2021)

Nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limite temporale.

39

Credito imposta investimenti

BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE 1/2

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA INTERCONNESSIONE TARDIVA

1. **Sostanziale** - quantificazione del credito% - possesso dei requisiti 4.0 - prenotazione
2. **Utilizzo** – in F24 in misura ridotta o in misura piena post interconnessione
3. **Contabile** – iscrizione a bilancio del contributo conto impianti OIC 16
4. **Dichiarativo** – indicazione nel quadro RU del mod. Redditi, qualificato come credito 4.0 per l'intero importo del credito Faq ADE settembre 2022

NB: nel 2023 ????

Risposta n. 71/2022

In caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, a condizione che:

- le **caratteristiche tecniche richieste** dalla disciplina 4.0 **siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione)**
- e **tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per l'intero periodo di fruizione del beneficio.**

La circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta, in quanto **la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa** e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

40

Credito imposta investimenti

BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE 2/2

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA INTERCONNESSIONE TARDIVA

1. **Sostanziale** - quantificazione del credito%- possesso dei requisiti 4.0 - prenotazione
2. **Utilizzo** – in F24 in misura ridotta o in misura piena post interconnessione
3. **Contabile** – iscrizione a bilancio del contributo conto impianti OIC 16
4. **Dichiarativo** – indicazione nel quadro RU del mod. Redditi, qualificato come credito 4.0 per l'intero importo credito - Faq ADE settembre 2022

Esempio:

Bene 4.0 - investimento 2022 - entrato in funzione nel 1/11/2022 ed interconnesso nel 2023 - in possesso di tutte le caratteristiche - valore 300.000 €

Si decide per la fruizione ridotta in compensazione con F24 il 16/11/2022 e si procede con

- Quantificazione del credito pari al 2% (6% /3 quote) pari a 6.000 € in F24 il 16/12/2022 anno di riferimento 2022 (anno di entrata in funzione del bene)*
- Iscrizione a bilancio del contributo per l'importo del contributo riferito al 6% (18.000 €)
- Indicazione nel quadro RU del mod. REDDITI 2023 dell'intero credito 4.0 (del 40% pari a 120.000 €) e della prima quota «ridotta» di 6.000 €

* Nel mod. F24 post interconnessione si dovrà indicare quale anno di riferimento il 2023

41

Credito imposta investimenti

BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE

Sabatini "Industria 4.0" conclusione investimento e interconnessione

Tempistica:

1. Presentazione domanda contributo e richiesta di finanziamento prima di firmare il contratto;
2. Conclusione investimento entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ultimazione dell'investimento da inviarsi al Ministero entro 60 giorni da detta ultimazione;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, per le varie macchine/matricola, l'effettuazione degli interventi di interconnessione entro i termini perentori (cioè a pena di revoca dell'agevolazione) di richiesta di erogazione della prima quota di contributo, ossia (al più tardi) entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

CONSEGUENZA

ATTENZIONE - termine rigido per l'interconnessione –
nell'ipotesi in cui si tergiversi fino all'ultimo con la richiesta della prima rata di contributo, l'interconnessione potrà avvenire al più tardi entro 16 mesi (circa) dalla stipula del finanziamento: **12 mesi più massimo 120 giorni.**

Circolari Mise n. 14036 del 15/2/2017 e n. 95925 del 31/7/2017

42

Credito imposta investimenti

BENI 4.0 – DA RICORDARE

- Indicazione riferimenti agevolazione in fattura e altri documenti anche DDT
- Comunicazione al MISE (statistica) entro la Dichiarazione dei redditi
- Regolarità contributiva → va verificata alla data di utilizzo in compensazione - disponibilità DURC al momento della compensazione - il DURC «irregolare» (richiesto e non rilasciato o non ottenibile se richiesto) preclude la fruizione
- Rispetto normativa sicurezza lavoro
- Preclusione per imprese destinatarie di sanzioni interdittive dlgs 231/20001
- Recapture nel caso di vendita/estromissione volontaria nel periodo di sorveglianza (31/12 del secondo anno)

Si evidenzia che il rispetto delle 5 caratteristiche tecniche sempre obbligatorie (§ 11.1.1 circ. 4/E/2017) e delle ulteriori 2 (minime) su 3 (§ 11.1.2 circ. 4/2017), oltre al requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.; mantenimento che l'impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, per tutto il periodo di fruizione dei benefici (vedi Risposta AdE 394/2021 e Circ.AdE 9/E/2021 § 5.4)

43

Credito imposta investimenti

BENI ESCLUSI

➔ Confermata esclusi per:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gruppo V | Industrie manifatturiere alimentari | Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali | Conduttore | 8,0% | Gruppo XVIII | Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) | 7,5% |
| Gruppo XVII | Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) | 8,0% | | | Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) | 12,0% |
| | | | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10,0% | | | | | |
| | | | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12,0% | | | | | |
| | | Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali | Conduttore | 8,0% | | | | | |

44

Credito imposta investimenti

PRASSI RECENTE

Risposta n. 107/2022

Il collaudo non sempre è determinante per individuare il momento di effettuazione degli investimenti agevolati. Se non si tratta di elementi essenziali del rapporto, l'investimento si considera realizzato già alla data in cui il bene viene consegnato.

Per evitare errori su quale agevolazione sia applicabile è opportuno analizzare con cura i testi contrattuali e, se necessario, integrarli con pattuizioni esplicite circa il passaggio della proprietà dei macchinari.

Risposta n. 270/2022

Obbligo di indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa di cui all'art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della Legge n. 178/2020 - su fatture / documenti relativi agli investimenti agevolati - esteso anche al «documento di trasporto» DDT dato che sono documenti che certificano la consegna del bene. E' possibile regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'avvio dell'attività di controllo.

Risposta n. 355/2022

Le clausole contrattuali tra le parti sono determinanti al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento e possono conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

45

Credito imposta investimenti

PRASSI RECENTE

Risposta n. 394/2021

Se l'investimento «prenotato» non è realizzato nel termine perde il regime fiscale della prenotazione. Prenotazione 2019 ma investimento non realizzato entro 31/12/2020, no iper ammortamento ma credito d'imposta. A prescindere dalle ragioni che hanno impedito la realizzazione dell'investimento (COVID)

Risposta n. 895/2021

In presenza di un contratto complesso il momento di effettuazione dell'investimento non è semplice da individuare. Il pagamento del saldo senza garanzie fideiussorie a copertura di eventuali violazioni contrattuali del fornitore, è un indicatore in base al quale con ragionevole certezza si può ritenere si sia verificata l'accettazione finale del bene.

Risoluzione n. 77/E/2021

L'accettazione tacita delle opere appaltate da parte del committente può essere desunta anche da diversi elementi: scritture contabili, bilanci, scambi di documentazione, utenze per verificare la messa in funzione del bene.

46

Credito imposta investimenti

CUMULABILITÀ

Circolare n. 9/E/2021 AdE

Il bonus investimenti «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».

Nella verifica si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base IRAP.

Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

47

Grazie per l'attenzione

48